

**IL TRIBUNALE  
DI  
NAPOLI NORD**  
-III Sezione Civile-

Il giudice dott. A.S. Rabuano,  
letto il ricorso introduttivo del processo n. 6/2019 presentato da Antimo Stanzione e Morlando  
Francesca;  
letti gli artt. 7, 8, 9, 12 bis L. 3/12;  
considerato che nel decreto del 9.12.19,  
letta l'istanza presentata in data 13.12.19,  
considerato che nel predetto provvedimento non risulta leggibile sia la tabella relativa  
all'esposizione debitoria complessiva sia la tabella relativa al piano di pagamento che, peraltro,  
per mero errore di trascrizione, riportano dati non aggiornati  
Ha pronunciato il presente

**DECRETO**

**1.Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9.**

**1.1.Qualità di consumatore di Antimo Stanzione e Francesca Morlando.**

Il Tribunale ritiene di riconoscere la qualità di consumatore.  
Il legislatore prevede nell'ambito della categoria dei soggetti ammessi alla PCC, la distinzione tra  
debitore e debitore-consumatore.

La distinzione è rilevante sul piano applicativo, atteso che la L. n. 3 del 2012 prevede un  
differente procedimento in ragione della qualità del soggetto sovraindebitato.

In particolare, l'art.7 prevede il concetto di consumatore definendolo come la persona fisica che  
ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o  
professionale eventualmente svolta.

Questo giudicante ritiene di riconoscere la qualità di consumatore non in relazione all'attività  
svolta ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato lo  
squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto.

Si riconosce rilevanza, a sostegno di questa concezione di debitore-consumatore, a una pluralità  
di norme contenute nella L. n.3/12.

L'art. 7, comma 1, terzo periodo, per il quale *"in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti  
risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non  
versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento"*, è specificamente  
richiamato dall'art. 12 bis, comma 3, ove si prevede, tra le altre condizioni, l'omologa del piano  
del consumatore se il giudice vi ravvisi *"l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti  
impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo"*. Questi crediti, almeno in  
parte, esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle attività d'impresa o professionali,  
quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1)compatibile la figura del debitore-  
consumatore con chi svolge attività professionale o imprenditoriale; 2)che il piano predisposto  
dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 cit.

L'art.7, comma 2, vieta l'accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore,  
comma 1 bis) *"quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da  
quelle regolate dal presente capo"*, implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra  
imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all'art. 1 L.F.; b)l'art. 8, comma 3 bis, ha



riguardo (in una disposizione intitolata “Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore”) a una proposta di accordo o di piano che può essere “presentata da parte di chi svolge attività d'impresa”; c)l'art. 9 dettato in tema di “Disposizioni generali” e nella “Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, in relazione al “deposito della proposta” si riferisce, al comma 3, al “debitore che svolge attività d'impresa”, imponendogli l'onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale; d)l'art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l'annotazione nel registro delle imprese dell'apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 quater; e)tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la “propria documentazione contabile”.

Quindi, dall'esame complessivo delle disposizioni in esame si può evincere una seconda concezione di consumatore e, precisamente, quella del soggetto che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;

infine, si deve evidenziare la ratio delle norme che prevedono per il professionista-imprenditore la procedura di ristrutturazione tramite il consenso dei creditori, dovendosi ritenere, che nel caso in cui non ricorra la medesima ratio, il ricorrente assume la qualità di consumatore.

È stato sottolineato in dottrina che il legislatore ha rimesso al ceto creditorio - a tutto il ceto creditorio, e non solo a quello originato dall'esercizio dell'attività - la decisione sulla sorte della proposta riconoscendo a ciascuno di essi una certa tutela, poiché le caratteristiche del credito non possono essere modificate senza l'assenso della maggioranza qualificata dei creditori. Il sacrificio al quale il creditore può essere sottoposto anche contro la sua volontà si configura, pertanto, come il prezzo da pagare per mantenere sul mercato un soggetto, che, di norma, è “produttivo”, o, comunque, per renderne meno gravosa l'uscita e favorire l'eventuale ripresa dell'attività.

Tale è la ratio della norma, che è la stessa riscontrabile nella disciplina del concordato preventivo e prescrive, implicitamente, la necessaria attualità della qualità di professionista/imprenditore con la conseguenza che deve riconoscersi, di contro, la qualità di consumatore a colui che non abbia la qualità di professionista/imprenditore e che ristrutturi con il piano debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale/professionale sia i suoi interessi personali (cfr. nello stesso senso Corte di Cassazione con sentenza n. 1869/16 che valorizzando la lettera della disposizione di cui all'art. 6 co. 2 lett. B L. 3/12 ha affermato: “la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all'attività d'impresa o di professione, precisata in negativo (e solo “eventualmente svolta”, cioè con riguardo al passato), permetta allora di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero con chi lo sia tuttora - nell'accezione dimensionale interna ai requisiti di accesso più generali di cui alla L. n. 3 del 2012 - ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività”).

Pertanto, il tribunale ritiene che l'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto

-che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;

-che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato



esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;

-che non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale.

Con riferimento al presente procedimento, l'insolvenza del ricorrente è derivata da obbligazioni che hanno la propria fonte in contratti di finanziamento che non sono stati stipulati per la realizzazione specifica d'interessi imprenditoriali o professionali.

### **1.2. Situazione di sovraindebitamento.**

Il legislatore definisce espressamente il concetto di "sovraindebitamento" definendolo come "*La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle*".

La prima questione che si è posta riguarda il reale significato di sovraindebitamento e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall'art. 5 R.D. 267/42.

Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il concetto di sovraindebitamento ha riprodotto con un lemma differente il concetto giuridico più preciso di insolvenza.

La lettura dell'art. 6 nel definire il concetto di sovraindebitamento accoglie il concetto dinamico d'insolvenza.

Infatti, la disposizione quando parla di "*Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*" impone al giudice la verifica della situazione d'illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla "*rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*", impone un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori.

Con riferimento al presente processo, sulla base della relazione dell'O.C.C., deve ritenersi sussistente sia una situazione di illiquidità sia l'impossibilità futura, del ricorrente, attesa la sua condizione finanziaria ed economica, di soddisfare i propri debiti.

### **1.3.Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12.**

Con riferimento alla prescrizioni dettate dall'art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall'esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell'Organismo della Composizione della Crisi risulta che il ricorrente:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/12;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/12;
- non ha subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha depositato la documentazione di cui all'art. 9 co. 2 L. n. 3/12.

È stata depositata dall'O.C.C. la relazione di cui all'art. 9 comma 3 bis L. 3/12

### **1.3.Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12.**

Con riferimento alla prescrizioni dettate dall'art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall'esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell'Organismo della Composizione della Crisi, risulta che i ricorrenti:

- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/12;
- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/12;
- non hanno subito per cause a lei imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;



-hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

-hanno depositato la documentazione di cui all'art. 9 co. 2 L. n. 3/12.

È stata depositata dall'O.C.C. la relazione di cui all'art. 9 comma 3 bis L. 3/12

## 2. Attivo

### 2.1. Beni dei ricorrenti.

L'OCC ha accertato che l'unico immobile di proprietà è di Francesca Morlando e ha verificato sulla base dei parametri OMI, delle condizioni giuridiche e di fatto del cespite, dei parametri necessari per individuare il valore nell'ambito del mercato esecutivo il valore cauzionale di euro 35.859,37

### 2.2. Passività-Esposizione debitoria complessiva.

La debitoria complessiva del ricorrente è stata accertata dall'OCC e sintetizzata nella propria relazione che di seguito si riporta:

	ELENCO CREDITORI										TOTALI
	Privil. Immobili	Chirografario	Chirografario	Chirografario	Chirografario	Privil. Mobili	Privil. Mobili	Privil. Mobili	Privil. Mobili	Consul. Prof	
	Italfondi	Italfondi	B. Car. Cr/Agri	B. Pop. Pugliese	Fin domestic B.	Ag. Entrate	Ag. Entrate	Ge. Se. T. SP	Com. S. Antimo	Occ Na Nord	
	Mutuo ipotec.	falcidia da mutuo	Fido Bancario	Finanziamento	Finanziamento	Tributi (Rottam. Te)	Tributi (Rateizzaz.)	Tributi	Tributi		
<b>INDICAZIONI RICHIESTE DAL GIUDICE</b>											
<b>a) CREDITO NOMINALE:</b>		6.037,24									
. Credito Netto Erogato	65.000,00		3.200,00	27.780,80	7.000,00	7.460,89	1.271,91	517,00	4.013,67	5.340,00	121.584,27
. Addebito Spese /Interessi ....	25.705,60		3.154,65	13.000,00	3.500,00			200,00			45.560,25
. Totale Credito Lordo Addebitato	90.705,60		6.354,65	40.780,80	10.500,00	7.460,89	1.271,91	717,00	4.013,67	5.340,00	167.144,52
. Credito Già Riscosso	49.888,08			23.448,95	4.000,00						77.337,03
. Totale Credito Non Riscosso	40.817,52		6.354,65	17.331,85	6.500,00	7.460,89	1.271,91	717,00	4.013,67	5.340,00	89.807,49
. Addebito Ulteriori Spese/Interessi ...	1.079,09				8.879,96						9.959,05
. Totale Credito Attuale Vantato	41.896,61		6.354,65	17.331,85	15.379,96	7.460,89	1.271,91	717,00	4.013,67	5.340,00	99.766,54
<b>b) PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE</b>											
<b>DEL CREDITO GIÀ RISCOSSO:</b>											Media
. Rispetto Al Credito Netto Erogato	76,75%	0,00%	0,00%	84,50%	57,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,82%
. Rispetto Al Credito Lordo Addebitato	55,00%	0,00%	0,00%	57,50%	38,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,20%
<b>c) CREDITO RISULTANTE DA FALCIDIA</b>	35.859,37	1.207,45	1.270,93	3.466,37	3.075,99	7.460,89	1.271,91	717	4.013,67	5.340,00	63.683,58
<b>d) PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE</b>											Media
(Resp. al tot. Credito vantato)	85,70%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	66,57%
<b>e) VALORE DELLA SOMMA OFFERTA AI CREDITORI (IVI COMPRESO IL CREDITO PRIVILEGIATO) ATTUALIZZATO ALLA DATA DI PRESUMIBILE LIQUIDAZIONE CONCORSALE DEI BENI:</b>											
. Solo Per Italfondi	35.859,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.859,37
. (Diviso Tra Tutti I Creditori)	13.135,09	0,00	635,46	1.733,18	1.537,99	7474,74	1.271,91	717,33	4.013,67	5.340,00	35.859,37
<b>f) PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI NEL CASO DELL'ALTERNATIVA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:</b>											
. Solo Per Italfondi	85,59%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,59%
. Diviso Tra tutti I Creditori	31,35%		10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	62,37%

## 3. Piano proposto dal ricorrente.

### 3.1. Attivo disponibile nel piano.

L'attivo è rappresentato dal reddito di Antimo Stanzone come attestato dall'OCC.

### 3.2. Proposta di pagamento ai creditori. Risultati dell'alternativa procedura di liquidazione giudiziale.

L'OCC ha elaborato il seguente piano di pagamento



RIEPILOGO SINTETICO RATEIZZAZIONE									
Italfondi Cred. Privilegiato	rate n.120	x	298,83€/r	dal	31.01.21	al	30.12.30	=	€ 35.859,60
Italfondi Cred. Chirografar.	rate n.120	x	10,06€/r	dal	31.01.21	al	30.12.30	=	€ 1.207,20
Cred.Ag. Cred. Chirografar.	rate n.120	x	10,59€/r	dal	31.01.20	al	31.12.29	=	€ 1.270,80
B. Pop. Pugl. Cred. Chirogr.	rate n.120	x	28,87€/r	dal	31.01.20	al	31.12.29	=	€ 3.466,40
Findom. B. Cred. Chirograf.	rate n.120	x	25,63€/r	dal	31.01.20	al	31.12.29	=	€ 3.075,40
Agenzia d. Entr. Rott. Ter	rate n. 18	x	Imp.Variab	dal	31.07.19	al	30.11.22	=	€ 7.460,89
Agenzia d. Entr. Tributi C.E.	rate n. 25	x	50,95€/r	dal	31.01.20	al	31.01.22	=	€ 1.273,75
Ge.Se.T. It. Trib. L. Cr. Privil.	rate n. 36	x	19,92€/r	dal	30.11.20	al	30.10.23	=	€ 717,12
Com. di S.Antimo Trib. Loc.	rate n.36	x	111,49€/r	dal	30.11.20	al	30.10.23	=	€ 4.013,64
O.C.C. Na Nord Comp.Prof.	rate n.20	x	267,00€/r	dal	31.07.24	al	28.02.26	=	€ 5.340,00
								Totale	€ 63.684,00

letto l'art. 12 *bis* co. 3 l. 3/2012, considerato che nessun creditore ha proposto opposizione;

### OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da Francesca Morlando e Antimo Stanzone

#### DISPONE

- che Francesca Morlando e Antimo Stanzone effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata. **Dispone che il comune di Sant'Antimo proceda all'immediato svincolo delle somme trattenute dalla retribuzione di Stanzone Antimo, per il pignoramento operato da Findomestic, e li restituisca al ricorrente al fine di consentire l'attuazione del piano;**
- che il dott. Mauro Galluccio vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito [www.tribunalenapolinord.it](http://www.tribunalenapolinord.it) per gg 30 costituendo parte integrante del decreto del 9 dicembre 2019.

#### MANDA

la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al dott. Mauro Galluccio

Aversa, 13dicembre 2019

Il Giudice  
Dott. A. S. Rabuano

